II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Canonico Vincenzo Bascetta"

Circ. n. 13 (vedi segnatura)

Adrano, (vedi segnatura)

II IC Statale "Can. Vincenzo. Bascetta"
Prot. 0008834 del 16/09/2026
I-1 (Uscita)

Ai genitori/tutori
Al personale docente
Al Personale ATA
E p.c. Al Direttore SGA
Al Comune di Adrano

All'Albo on line
Al Registro Elettronico
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 e DISPOSIZIONI segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/2023 avente ad oggetto **"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".**
Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

1. È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
2. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della *L. 159/2023:*
 punto 4) - Il dirigente scolastico ***verifica la frequenza degli alunni*** *soggetti all'obbligo di istruzione,* ***individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi****. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla* ***comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione****, il dirigente scolastico* ***avvisa entro sette giorni il sindaco*** *affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.* ***In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi****.*

Via Roma, 42- 95031 – ADRANO (CT) TEL.095/7692838 - Codice Fiscale 80011020874
PEO: ctic8a200g@istruzione.it PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it Web Site: www.ic2adrano.edu.it - CTIC8A200G

3. **In caso di ulteriore inadempienza, ovvero dopo ammonizione, è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti i genitori che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico **(assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).**
4. Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"**.

Pertanto, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, **non oltre 10 giorni dopo il primo giorno di assenza**, e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/responsabili delle relative attestazioni/certificati e tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Quindi, i**n caso di assenze superiori a 15 giorni nel corso di tre mesi, la scuola deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate**. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.

Pertanto i coordinatori delle classi della Scuola Secondaria e i coordinatori di team della Scuola Primaria effettueranno la verifica delle assenze degli alunni e, qualora vengano superati i 15 giorni di assenza ingiustificata nel corso dei tre mesi, invieranno comunicazione scritta al Dirigente scolastico, il quale, **una volta identificate le assenze ingiustificate,** invierà una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell'alunno, seguendo gli standard degli atti amministrativi. In caso di mancata giustificazione, la scuola deve informare il Sindaco che, a sua volta, ammonirà il responsabile dell'alunno per non aver adempiuto all'obbligo di istruzione.

Si confida nella fattiva partecipazione di tutto il personale docente in una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Catena Lupo
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

MARIA CATENA
PALMINA
OLIVIA LUPO
16.09.2026
11:42:24 CEST

Via Roma, 42- 95031 – ADRANO (CT) TEL.095/7692838 - Codice Fiscale 80011020874
PEO: ctic8a200g@istruzione.it PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it Web Site: www.ic2adrano.edu.it